

## CONDIZIONI SPECIALI DELLO SCHEMA DI CONTRATTO

### TRA

La Consip S.p.A., a socio unico, con sede legale in Roma, Via Isonzo, n.19/E, p. IVA 05359681003, in persona di Amministratore Delegato e legale rappresentante Dott. Domenico Casalino, domiciliato per la carica presso la sede sociale, di seguito per brevità anche “Consip”,

### E

la Società \_\_\_\_\_, con sede legale in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, P.IVA \_\_\_\_\_, in persona del \_\_\_\_\_ e legale rappresentante Dott. \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica presso la sede sociale, di seguito per brevità anche “Impresa”,

### PREMESSO CHE

- con convenzione del 17 novembre 2009 e sulla base delle norme ivi richiamate, il Ministero dell’Economia e delle Finanze e la Corte dei Conti, di seguito per brevità anche “Amministrazione”, ha affidato alla Consip, per quanto di sua competenza, lo svolgimento delle attività ivi previste, comprese le connesse acquisizioni di beni e servizi, tra cui quella oggetto del presente contratto;
- l’Impresa è risultata aggiudicataria della procedura a tal fine indetta dalla Consip nell’interesse dell’Amministrazione per l’acquisizione della fornitura oggetto del presente contratto;
- l’Impresa ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto, ha prestato la cauzione definitiva ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 163/2006, secondo l’importo ivi indicato o il diverso importo determinato secondo le modalità fissate nel Disciplinare di gara; tale documentazione, anche se non materialmente allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- Il contratto si compone di due parti “Condizioni generali del contratto” e “Condizioni speciali del contratto”. Le Condizioni generali si applicano nell’ambito di tutti gli accordi tra Consip e le Imprese e gli articoli che ne fanno parte recano, accanto al numero dell’articolo, la lettera “G”. Le Condizioni speciali si applicano in funzione della disciplina propria rispetto all’oggetto contrattuale e i relativi articoli sono contraddistinti dalla lettera “S” .
- In caso di discordanza tra quanto previsto nelle presenti Condizioni Speciali del Contratto e quanto contenuto nelle Condizioni Generali del Contratto, prevarranno le previsioni contenute nelle presenti Condizioni Speciali del Contratto.
- l’Impresa dichiara che quanto risulta dal presente contratto e dai suoi allegati (Allegato “I” - Dichiarazione d’offerta; Allegato “II” - Capitolato tecnico; Allegato “III” - Chiarimenti inviati dalla Consip nel corso della procedura di gara) definisce in modo adeguato e completo l’oggetto delle prestazioni e consente di acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse;
- il Codice identificativo del presente contratto è il seguente **CIG 453009617B**;



- le attività oggetto del presente contratto non danno origine a rischi interferenti e pertanto non sussiste l'obbligo di redazione del DUVRI e inoltre, dalle verifiche eseguite, risulta che gli oneri di sicurezza per rischi da interferenza sono pari a zero;
- tutto ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate:

#### **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

#### **ARTICOLO 1 S**

#### **OGGETTO, LUOGO DELLA PRESTAZIONE E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE**

1. La Consip, nell'interesse dell'Amministrazione, affida all'Impresa, che accetta, la fornitura dei prodotti e la prestazione dei servizi di seguito indicati, da eseguirsi conformemente alle prescrizioni contenute negli Allegati al Contratto e in base alle condizioni e termini previsti nel presente contratto:
  - a) prodotti software VMware (descritti in dettaglio nell'Allegato 4 - Capitolato tecnico), inclusivi del servizio di manutenzione per 36 mesi a decorrere dalla "Data di accettazione della fornitura",
  - b) servizio di supporto specialistico a consumo, che la Consip si riserva di richiedere sulla scorta delle esigenze che emergeranno in corso di esecuzione contrattuale, di cui all'Allegato 4 - Capitolato tecnico.
2. I prodotti software VMware di cui al precedente comma 1, lettera a), dovranno essere corredati dalla relativa documentazione tecnica e d'uso, redatta in lingua italiana.
3. I prodotti oggetto della fornitura dovranno essere conformi, salvo espressa autorizzazione della Consip alla variazione, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel Capitolato Tecnico e nella relativa documentazione tecnica e d'uso.
4. L'Impresa prende atto ed accetta che la Consip non garantisce l'attivazione dei predetti servizi/forniture, ovvero si riserva di attivare i predetti servizi/forniture in misura ampiamente inferiore a quanto indicato nel capitolo 5 dell' Allegato 4 - Capitolato Tecnico ovvero si riserva di affidare totalmente o parzialmente a fornitori terzi i predetti servizi/forniture. Tali servizi/forniture potranno essere acquistati, ove necessario, fino alla concorrenza del corrispettivo massimo complessivo di cui all'articolo 12 S comma 1. Pertanto, tali servizi/forniture verranno erogati, di volta in volta, solo previa richiesta della Consip e/o dell'Amministrazione e nei limiti di quanto di volta in volta richiesto. All'impresa verrà, comunque, garantito l'acquisto dei predetti servizi per un importo pari al 10% dell'importo contrattuale, salvo che nei casi di cui all'articolo 14 S e 13 G.
5. I prodotti software VMware e i servizi oggetto del presente contratto dovranno essere erogati presso i centri di elaborazione dati del Ministero dell'Economia e delle Finanze e della Cdc. Essi sono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i seguenti:
  - CED della sede di La Rustica, sito in via A. Soldati 80, 00155 Roma,



- Centro Comunicativo, sito in via Pastrengo 1, 00187 Roma,
  - CED DT(Dipartimento del Tesoro), sito in via XX Settembre 97, 00187 Roma,
  - CESSII, sito in via Milano 66, Latina,
  - CESSII, sito in piazza Dalmazia 1, Roma,
  - Corte dei conti, via Antonio Baiamonti, n. 25, Roma.
6. E' designato quale Responsabile del procedimento, ai sensi del combinato disposto dell'art. 10 del D.Lgs. n. 163/2006 e smi e del D.P.R. 5 ottobre 2010 n.207 il Dott. Massimo Fedeli.
- È designato Direttore dell'esecuzione, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 300 e seguenti del D.P.R. 5 ottobre 2010 n.207 e al D.Lgs. n. 163/2006 e smi, il Dott. \_\_\_\_\_.

## **ARTICOLO 2 S**

### **DURATA**

1. Il presente contratto spiega i suoi effetti dalla data della sua sottoscrizione ed avrà termine allo spirare di 36 mesi decorrenti dalla “Data di Accettazione della Fornitura”. L'accettazione, ai sensi di quanto statuito dall'art 153 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207 dovrà comunque avvenire entro e non oltre 45 (quarantacinque) giorni dalla data di stipula del contratto. Resta salvo quanto previsto al comma 6 dell'art.159 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207.
2. Entro 15 giorni dalla stipula del presente contratto la Consip attiverà, per conto dell'Amministrazione, il primo ordinativo di fornitura dei prodotti software, di cui al precedente art. 1 S, comma 1, lettera a), che sarà formato dai prodotti indicati nel capitolo 5 dell'Allegato 4 - Capitolato tecnico. Si precisa a tal proposito che la fornitura potrà prevedere più ordinativi, fatti in tempi differenti, sulla base delle esigenze del committente.
3. La Consip si riserva di redigere apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto in contraddittorio con il Fornitore.
4. Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, la Consip si riserva di sospendere le stesse, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime. In caso di sospensione si applicano le disposizioni previste dagli art. 308, 159 e 160 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207.

## **ARTICOLO 3 S**

### **OBBLIGHI E ADEMPIMENTI A CARICO DELL'IMPRESA**

1. Sono a carico dell'Impresa, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri e rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo anche quelli relativi:
  - a) all'imballaggio dei prodotti software, eseguito con i materiali necessari, conforme alla norme in vigore, a seconda della loro natura;



- b) al trasporto, al disimballo ed alla collocazione dei prodotti software nei locali dell'Amministrazione;
- c) alle eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione della fornitura e dei servizi accessori, nonché ai connessi oneri assicurativi;
- d) allo sgombero e all'asporto, a lavoro ultimato, delle attrezzature e dei materiali residui, ivi compresi quelli di imballaggio, in conformità alle norme vigenti in materia di smaltimento dei rifiuti.

La rimozione dei residui, di cui alla precedente lettera d), dovrà risultare da apposita nota sottoscritta da un incaricato dell'Impresa e da un incaricato della Consip e/o dell'Amministrazione. A tal fine l'Impresa dichiara espressamente, ai sensi e per gli effetti della vigente normativa, che tali residui sono stati da essa prodotti.

- 2. L'Impresa si obbliga ad eseguire le prestazioni tutte oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Capitolato Tecnico, nonché nel presente contratto e nei suoi allegati.
- 3. L'Impresa si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico dell'Impresa, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre. L'Impresa non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti della Consip.
- 4. I prodotti software oggetto della fornitura dovranno essere conformi, salva espressa autorizzazione della Consip alle eventuali variazioni, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nell'Allegato 4 - Capitolato Tecnico e nella relativa documentazione tecnica e d'uso.
- 5. L'Impresa si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Consip da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.
- 6. L'Impresa si obbliga a consentire alla Consip e all'Amministrazione di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto, impegnandosi ora per allora a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
- 7. L'Impresa si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall'Amministrazione, oltre che dalla Consip, nonché a dare immediata comunicazione a quest'ultima di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.
- 8. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa degli obblighi di cui ai precedenti commi, la Consip, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.



## **ARTICOLO 4 S**

### **TITOLARITÀ DELLE LICENZE D'USO**

1. Le licenze d'uso dei prodotti software, di cui all'art. 1 S "Oggetto e luogo della prestazione e Responsabile del procedimento", comma 1, lettera a), nonché la proprietà della relativa documentazione, sono concesse all'Amministrazione in modo perpetuo, non esclusive e trasferibili ai sensi dell'articolo 6 della direttiva 19 dicembre 2003; l'Amministrazione ne sarà titolare a partire dalla "Data di accettazione della fornitura", di cui al successivo art. 8 S, comma 2; prima di tale data tutti i rischi saranno a carico dell'Impresa anche nell'ipotesi di detenzione dello stesso da parte della Consip e/o dell'Amministrazione stessa; le licenze, pertanto, dovranno prevedere espressamente la facoltà di utilizzo dei prodotti software, nonché delle relative versioni correttive, da parte del personale dell'Amministrazione, della Consip e di terzi da queste autorizzati.

## **ARTICOLO 5 S**

### **GARANZIE**

1. L'Impresa garantisce la titolarità delle licenze d'uso dei programmi software forniti, e dichiara che tali suoi diritti sono liberi da vincoli o diritti a favore di terzi.
2. L'Impresa garantisce espressamente che le apparecchiature, i materiali ed i supporti sui quali sono caricati i programmi sono esenti da vizi dovuti a progettazione o ad errata esecuzione o a deficienze dei materiali impiegati, che ne diminuiscano il valore e/o che li rendano inidonei, anche solo parzialmente, all'uso cui sono destinati.
3. L'Impresa garantisce che i programmi sono esenti da vizi o difetti di funzionamento da essa conosciuti e/o conoscibili e che gli stessi sono conformi alle specifiche definite nell'Allegato 4 - Capitolato Tecnico e nei relativi manuali d'uso. L'Impresa garantisce, altresì, che i programmi sono esenti da virus, essendo state adottate a tal fine tutte le opportune cautele.
4. Le suddette garanzie sono prestate in proprio dall'Impresa anche per il fatto del terzo, intendendo la Consip restare estranea ai rapporti tra l'Impresa e le ditte fornitrici dei vari materiali componenti la fornitura.
5. Le Parti convengono che i termini di cui agli articoli 1495, 1511 e 1667 c.c. decorreranno dalla "Data di accettazione della Fornitura" di cui al successivo articolo 8 S.
6. Il termine per la denuncia dei vizi non riconoscibili viene convenuto in 6 (sei) mesi dalla scoperta.
7. In caso di inadempienza da parte dell'Impresa alle obbligazioni di cui ai precedenti comma, la Consip, fermo restando il risarcimento di tutti i danni, avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 14 S "Risoluzione" in seguito riportato, nonché dell'art. 1456 c.c..

## **ARTICOLO 6 S**

### **SUBAPPALTO**



*< se il subappalto è previsto, inserire successivi comma 1 e 2 ....>*

1. L'Impresa, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta e conformemente a quanto stabilito nelle Condizioni Generali, affida in subappalto, in misura non superiore al 30% dell'importo contrattuale, l'esecuzione delle seguenti prestazioni:  
\_\_\_\_\_.
  2. Si rinvia alle Condizioni Generali per le modalità e gli obblighi connessi all'affidamento in subappalto delle prestazioni sopra riportate.
- < ... ovvero, in alternativa, se il subappalto non è previsto, inserire il successivo comma 1 >*
3. L'Impresa, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto l'esecuzione di alcuna attività oggetto delle prestazioni contrattuali.

## ARTICOLO 7 S

### SERVIZI CONNESSI ALLA FORNITURA DEI PRODOTTI SOFTWARE

1. La **consegna** del primo Ordinativo di cui al precedente art. 1 S, comma 1, lettera a) e dei successivi, nelle modalità previste nell'Allegato 4 - Capitolato Tecnico, dovrà essere eseguita dall'Impresa entro il termine di 20 (venti) giorni lavorativi decorrenti dalla data del relativo Ordinativo. La consegna della fornitura si intende comprensiva di ogni relativo onere e spesa.
2. L'Impresa dovrà garantire il **Servizio di aggiornamento tecnologico** nelle modalità previste nell'Allegato 4 - Capitolato Tecnico, mediante il quale, per tutto il periodo di copertura del servizio di manutenzione su ogni singolo prodotto software acquisito, verrà prevista la possibilità che quest'ultimo venga aggiornato a versioni più recenti senza oneri aggiuntivi per l'Amministrazione e il Committente.
3. Le componenti tecnologiche variate devono essere tecnicamente equivalenti a quelle sostituite, e comunque non devono essere di classe tecnica inferiore a quelle sostituite.
4. Successivamente al primo Ordinativo, nel caso di variazioni dei prodotti software di cui all'art. 1 S, comma 1, lettera a), dovute ad esempio al ritiro dal mercato (componenti fuori produzione), verrà stabilito con il Fornitore, il prezzo di acquisto delle sole componenti variate, che non dovrà in nessun caso essere superiore al prezzo fissato per la componente da sostituire. I prezzi unitari così ricalcolati non potranno comunque essere superiori ai prezzi fissati per il primo ordinativo relativamente alle componenti sostituite con la detta variazione.
5. Nel caso di cui al precedente comma, sarà cura dell'Aggiudicatario sottoporre al Committente un report di aggiornamento tecnologico contenente la descrizione aggiornata delle componenti software ordinabili, che sarà sottoposto ad approvazione della Consip/Amministrazione. Solo dopo tale approvazione, le vecchie componenti software ordinabili potranno e dovranno essere sostituite con le nuove indicate nel suddetto report di aggiornamento tecnologico.
6. L'Aggiudicatario è, altresì, tenuto a prestare il **Servizio di Inventory**, mediante il quale dovrà conservare e rendere disponibile per la consultazione, per tutta la



durata contrattuale, l'inventario dei prodotti software acquisiti dal Committente e dall'Amministrazione.

## **ARTICOLO 8 S**

### **VERIFICA DI CONFORMITÀ - ACCETTAZIONE DELLA FORNITURA**

1. In corso di contratto la Consip effettuerà la verifica di conformità delle prestazioni volta a certificare che le prestazioni contrattuali siano eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico-funzionale.
2. Tali verifiche verranno avviate entro 10 (dieci) giorni dal termine di consegna di quanto oggetto di ciascun Ordinativo di fornitura ovvero entro 10 (dieci) giorni dall'ultimazione delle prestazioni di cui all'art.1 S, comma 1 lett. b).
3. La verifica di conformità verrà effettuata direttamente dal direttore dell'esecuzione del contratto. Delle operazioni di Verifica di conformità verrà redatto apposito processo verbale. La Verifica di conformità si intende positivamente superata solo se tutte le componenti software risultino funzionare correttamente, singolarmente e integrate tra loro, secondo le specifiche indicate nel Capitolato Tecnico e nella documentazione tecnica e d'uso fornita dall'Impresa e i relativi servizi correttamente erogati.
4. Il soggetto incaricato della verifica di conformità rilascerà il certificato di verifica di conformità qualora risulti che il fornitore ha regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali nel rispetto di quanto previsto dall'art.322, 323 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207 .
5. Nel caso di esito positivo della verifica di conformità la data del verbale verrà considerata quale "Data di Accettazione della Fornitura", da parte della Consip.
6. Nel caso di esito negativo della verifica di conformità, l'Impresa dovrà eliminare i vizi accertati entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni solari. In tale ipotesi la verifica di conformità verrà ripetuta, ferma l'applicazione delle penali relative di cui al successivo art. 11 S "Penali". Tutti gli oneri che la Consip dovrà sostenere saranno posti a carico dell'Impresa.
7. Nell'ipotesi in cui anche la seconda verifica di conformità dia esito negativo, la Consip, ferma restando l'applicazione delle penali, avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto ai sensi dell'art. 14 S "Risoluzione", nonché dell'art. 1456 C.C..
8. Consip si riserva la possibilità di effettuare controlli a campione o in forma semplificata con modalità comunque idonee a garantire la verifica dell'esecuzione contrattuale.
9. Tutti gli oneri derivanti dalla verifica di conformità si intendono a carico dell'Impresa.
10. Il soggetto incaricato, a seguito dell'intervenuta ultimazione dei servizi/forniture si impegna a rilasciare il certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni.
11. Su richiesta dell'Impresa, il Responsabile del Procedimento emetterà il certificato di esecuzione prestazioni delle forniture (CEF), coerentemente al modello



predisposto dall'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici. Il certificato verrà emesso solo a seguito della verifica dell'avvenuta consegna della fornitura dei beni oggetto dell'appalto e della conseguente verifica di conformità della fornitura predetta, nel rispetto delle prescrizioni contrattuali e della normativa vigente.

## **ARTICOLO 9 S**

### **SERVIZIO DI MANUTENZIONE**

1. L'Impresa si obbliga a prestare il servizio di manutenzione dei prodotti software per un periodo di 36 (trentasei) mesi decorrenti dalla data "Data di Accettazione della Fornitura" di cui all'articolo 8 S, comma 5.
1. Il servizio di manutenzione, che dovrà essere prestato con le modalità indicate nel presente articolo e nel Capitolato Tecnico, comprende tutti gli oneri necessari per la perfetta e puntuale esecuzione del servizio stesso, nonché ogni altro onere per mantenere e/o riportare i prodotti software in stato di funzionamento coerente con la documentazione, nonché le modifiche tecniche atte ad elevare il grado d'affidabilità, a migliorarne il funzionamento ed aumentarne la sicurezza.
2. La manutenzione comprende, altresì, ogni prestazione atta all'eliminazione dei malfunzionamenti. Si precisa che, ai fini del presente contratto, si intende per malfunzionamento qualsiasi anomalia funzionale che, direttamente o indirettamente, provochi l'interruzione o la non completa disponibilità del servizio all'utenza e, in ogni caso, ogni difformità dei prodotti in esecuzione dalla relativa documentazione tecnica e manualistica d'uso.
3. Relativamente al software, il servizio di manutenzione comprende, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
  - invio delle migliorie (correzioni, aggiornamenti e miglioramenti) dei Prodotti e relativa documentazione;
  - invio delle riparazioni e aggiornamenti che l'Impresa mette a disposizione dei propri clienti;
  - consegna di ogni nuovo update dei Prodotti; peraltro, la Consip avrà facoltà di utilizzare le nuove versioni e/o di continuare ad usare le precedenti. Per update si intende sia nuove release che nuove versioni dei Prodotti.
4. Il servizio di manutenzione sarà prestato dall'Impresa in ciascun giorno della settimana, anche festivo per 24 ore al giorno.
5. La Consip e/o l'Amministrazione comunicheranno all'Impresa i malfunzionamenti, mediante strumento telematico al seguente indirizzo \_\_\_\_\_. Si precisa che i termini per la presa in carico dei malfunzionamenti decorrono dall'apertura della chiamata telematica.
6. Ricevuta la comunicazione di cui al precedente comma 6, l'Impresa si obbliga confermare la presa in carico del problema mediante comunicazione via mail o via fax alla Consip, entro 2 ore lavorative.
7. Le richieste di intervento verranno gestite dall'Impresa tramite un tecnico specializzato.



8. Le componenti software sostituite - che dovranno essere identiche alle originarie - verranno fornite dalla Impresa senza alcun onere aggiuntivo per la Consip; le componenti software sostituite s verranno ritirate dalla Impresa stessa che ne acquisisce la proprietà. Le componenti software sostituite - salvo diverso accordo - dovranno essere nuove restando impegnata l'Impresa a quanto previsto in termini di garanzia al precedente articolo 5 S "Garanzie".
9. L'Impresa potrà apportare le modifiche ed i miglioramenti tecnici ritenuti opportuni al fine di elevare il grado di affidabilità dei prodotti software e/o di semplificare la manutenzione provvedendo a proprie spese alle relative installazioni.
10. Per ogni intervento di manutenzione dovrà essere redatta da un incaricato della Consip e/o dell'Amministrazione e da un incaricato della Impresa una apposita nota di ripristino, in formato cartaceo od elettronico, nella quale dovranno essere registrati l'ora della chiamata e quella dell'avvenuto ripristino, nonché le prestazioni effettuate.

## ARTICOLO 10 S

### SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO A CONSUMO

1. L'Impresa si obbliga a prestare il servizio di supporto specialistico a consumo di cui all'art. 1 S comma 1 lett. b), previa richiesta della Consip e/o dell'Amministrazione. La Consip si riserva di consumare in tutto o in parte il predetto servizio sulla base delle esigenze che emergeranno in corso di vigenza contrattuale.
2. Il servizio di supporto specialistico a consumo consta delle tre tipologie, di seguito elencate, dettagliatamente descritte nell'Allegato 4 - Capitolato tecnico:
  - a) VMware Professional Services: Technical Account Manager Program (TAM);
  - b) VMware Professional Services: Prepaid Credits (PSO Credits);
  - c) Professional Services: Supporto Professionale Partner Certificato.
3. Per l'attivazione del servizio di cui al precedente comma 2, lettera a) il Committente comunicherà, con un preavviso di 10 giorni lavorativi tale volontà all'Impresa aggiudicataria, mediante una lettera formale, anticipata via fax al numero predisposto a carico del fornitore e da esso gestito. Il fornitore produrrà un report mensile chiamato **TAM Executive Summary Report** che fornirà evidenza di:
  - review di alto livello degli obiettivi, dei progressi e dei passi futuri;
  - update sull'utilizzo delle risorse;
  - review sulle modifiche architetturali più significative;
  - allocazione delle licenze e pianificazione del loro utilizzo.Tale report dovrà essere approvato dalla Consip/Amministrazione. Il pagamento del servizio reso è subordinato a tale approvazione.
4. Per l'attivazione del servizio di cui al precedente comma 2, lettera b), il Committente comunicherà, con un preavviso di 10 giorni lavorativi tale volontà all'Impresa aggiudicataria, mediante una lettera formale, anticipata via fax al



numero predisposto a carico del fornitore e da esso gestito, nella quale sarà descritta nel dettaglio l'attività o il progetto che si intende realizzare. Il Fornitore produrrà un report mensile chiamato **Rapporto sui PSO Credits** che fornirà la descrizione puntuale delle attività svolte nell'ambito dell'erogazione del servizio stesso, tale rapporto dovrà essere approvato dalla Consip/Amministrazione. Il pagamento del servizio reso è subordinato a tale approvazione.

5. Per l'attivazione del servizio di cui al precedente comma 2, lettera c), il Committente comunicherà, con un preavviso di 10 giorni lavorativi tale volontà all'Impresa aggiudicataria, mediante una lettera formale, anticipata via fax al numero predisposto a carico del fornitore e da esso gestito, nella quale sarà descritta nel dettaglio l'attività o il progetto che si intende realizzare. Entro 10 giorni da tale comunicazione formale il Fornitore dovrà rispondere presentando un **Piano di lavoro**, di cui al successivo comma 9, che dovrà contenere:
  - l'effort in termini di figure professionali per giorni persona necessario;
  - la pianificazione temporale;
  - la valutazione degli impatti sull'infrastruttura i rischi;
  - l'eventuale piano di roll-back.
6. Il servizio di supporto specialistico a consumo dovrà essere erogato da personale specializzato.
7. Il Committente concorderà con il Fornitore, nell'ambito del servizio di supporto specialistico a consumo, di cui al precedente comma 2, lettera c), un piano di lavoro per le singole attività da eseguire di volta in volta, nel quale verranno definiti tempi, modi di erogazione e costo delle attività stesse.
8. Il servizio di supporto specialistico a consumo dovrà essere erogato dal Fornitore, su richiesta del Committente, dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 18.00.
9. Il Committente richiederà la fornitura del servizio di supporto specialistico a consumo di cui al precedente comma 2, lettera c), specificando al Fornitore i requisiti, gli obiettivi tecnici e temporali che devono essere perseguiti. Il Fornitore redigerà un documento tecnico, chiamato **Piano di lavoro** che descrive le modalità di attuazione del servizio, specificando i tempi, le figure professionali coinvolte, la stima degli effort e i costi associati. Nessun corrispettivo verrà riconosciuto al Fornitore in aggiunta a quello pattuito nel **Piano di lavoro**, anche in caso di allungamento dei tempi di lavoro pattuiti, anche se causato da problematiche non previste nello stesso piano.
10. Ogni attività ed intervento richiesto ed erogato nell'ambito del servizio di supporto specialistico a consumo di cui al precedente comma 2, lettera c), sarà consuntivato mediante apposita **Nota di intervento**, redatta a cura dell'Impresa, che conterrà il tipo e la durata dell'intervento stesso. La buona esecuzione del servizio è attestata da un documento denominato **Documento di accettazione per i servizi MEF**, controfirmato dal Committente una volta raggiunti gli obiettivi concordati.

## ARTICOLO 11 S

### PENALI



1. Per ogni giorno di ritardo rispetto al termine di consegna di ciascun Ordinativo dei prodotti software di cui al precedente art. 1 S, comma 1, lettera a), la Consip applicherà all'Impresa una penale pari all'1‰ (uno per mille) del massimale contrattuale, di cui al successivo art. 12 S, comma 1.
2. Resta convenuto che l'Impresa s'intende in ritardo anche nel caso in cui fornisca prodotti software non conformi alle prescrizioni contenute nel Capitolato Tecnico.
3. Nel caso in cui la Consip accerti la presenza di virus nei prodotti consegnati, la stessa si riserva di applicare, una penale pari all'1‰ (uno per mille) del massimale contrattuale, di cui al successivo art. 12 S, comma 1, per ogni inadempimento.
4. Nell'ipotesi in cui, nell'ambito dei servizi di manutenzione, di cui al precedente art. 9 S "Servizio di manutenzione", comma 7, si verifichi un ritardo rispetto ai termini per la presa in carico, la Consip calcolerà la sommatoria delle ore lavorative di ritardo, afferenti tutte le chiamate di manutenzione effettuate, ed applicherà all'Impresa una penale pari all'1‰ (uno per mille) del massimale contrattuale, di cui al successivo art. 12 S comma 1, ogni qualvolta la sommatoria delle ore di ritardo raggiunga le 24 ore solari.
5. Per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto al termine indicato all'art. 10 S comma 5, per la consegna del "piano di lavoro" relativo all'erogazione del servizio di supporto specialistico di tipo c), la Consip applicherà una penale pari all'1‰ (uno per mille) del massimale contrattuale, di cui al successivo art. 12 S, comma 1.
6. Qualora la Verifica di conformità non si concluda positivamente entro il termine prescritto dall'art. 8 S "Verifica di conformità - Accettazione della Fornitura" applicherà una penale pari all'1‰ (uno per mille) del massimale contrattuale, di cui al successivo art. 12 S comma 1, al giorno.
7. Le penali verranno applicate previa contestazione dell'addebito e valutazione delle deduzioni addotte dalla Impresa e da questa comunicate alla Consip nel termine massimo di giorni 5 (cinque) solari dalla stessa contestazione. Nel caso di inadempienze di cui all'art.5 G "Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro", resta salvo il diverso termine indicato.
8. Ferma restando l'applicazione delle penali previste nei precedenti commi, la Consip si riserva di richiedere il maggior danno, sulla base di quanto disposto all'articolo 1382 cod. civ., nonché la risoluzione del presente contratto nell'ipotesi di grave e reiterato inadempimento.
9. Fatto salvo quanto previsto ai precedenti commi, l'Impresa si impegna espressamente a rifondere alla Consip l'ammontare di eventuali oneri che l'Amministrazione dovesse applicare - anche per causali diverse da quelle di cui al presente articolo - a seguito di fatti che siano ascrivibili a responsabilità della Impresa stessa.
10. La Consip, per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della cauzione di cui all'articolo 12 G, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario, ovvero compensare il credito con quanto dovuto all'Impresa a qualsiasi titolo.
11. Qualora l'importo complessivo delle penali inflitte all'Impresa raggiunga la somma complessiva pari al 10% del corrispettivo globale di cui al successivo art. 12 S



“Corrispettivo”, comma 1, la Consip ha facoltà, in qualunque tempo, di risolvere di diritto il presente contratto con le modalità nello stesso espresse, oltre il risarcimento di tutti i danni.

## ARTICOLO 12 S

### CORRISPETTIVO

1. Il massimale contrattuale globale, omnicomprensivo fisso e invariabile, per l'esecuzione dell'oggetto contrattuale è pari a complessivi € 1.650.000,00 = (unmilione seicentocinquanta mila/00), comprensivo dei costi relativi alla sicurezza pari ad € \_\_\_\_\_, \_\_\_\_ = (\_\_\_\_\_/\_\_\_\_).

Il suddetto massimale è indipendente dai ribassi offerti in sede di gara.

2. I corrispettivi dovuti all'Impresa sono calcolati in base ai prezzi unitari degli oggetti di fornitura, che sono i seguenti:
  - a) prezzi unitari offerti per la fornitura dei prodotti software (dettagliatamente indicati nell'Allegato 4 - Capitolato Tecnico), di cui all'art. 1 S, comma 1, lettera a), comprensivi della manutenzione per un periodo di 36 mesi a partire dalla “Data di accettazione della fornitura”, di cui al precedente art. 8 S, comma 5, e della documentazione di cui all'art. 1 S, comma 2:

Prodotto VMware	Prezzo unitario offerto
VM01: VMware vSphere 5 Enterprise Plus for 1 processor	
VM02: VMware Site Recovery Manager Enterprise (25 VM Pack)	
VM03: VMware vCenter Server 5 Standard	
VM04: VMware vCenter Operation Mgmt Suite 5 Enterprise (25 VM Pack)	
VM05: VMware vCloud Director (25 VM Pack)	
VM06: VMware vCloud Networking and Security Advanced (25 VM Pack)	
VM07: VMware vFabric Application Performance Man (per VM)	

- b) canone annuo offerto per il servizio di supporto specialistico a consumo, di cui all'art. 10 S, comma 2, lettera a):

Servizio di supporto specialistico a consumo	Canone annuo offerto
VM08: VMware Professional Services: Technical Account Manager Program (TAM) - 1 year	

- c) prezzo unitario del package da 37 crediti PSO offerto per il servizio di supporto specialistico a consumo, di cui all'art. 10 S, comma 2, lettera b):



Servizio di supporto specialistico a consumo	Package crediti PSO offerto
<b>VM09:</b> VMware Professional Services: Prepaid Credits (37 Credits Pack)	

- d) tariffa giorno/persona offerta per il servizio di supporto specialistico a consumo, di cui all'art. 10 S, comma 2, lettera c):

Servizio di supporto specialistico a consumo	Tariffa giorno/persona offerta
<b>VM10:</b> VMware Professional Services: Supporto Professionale Partner Certificato	

- Per il servizio **VM10**, di cui al precedente comma 2, lettera d), per il quale è prevista una gestione a “tempo e spesa”, il corrispettivo è determinato sulla base della composizione del gruppo di lavoro, come risultante dal consuntivo riportato nel Piano di lavoro, di cui al precedente art. 10 S, comma 8, approvato da Consip e sulla base delle tariffe espresse in giorni/persona indicate nel precedente comma 2, lettera b).
- I predetti corrispettivi contrattuali si riferiscono all'esecuzione della fornitura e dei servizi connessi a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.
- Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all'Impresa dall'esecuzione del contratto e dall'osservanza di leggi, capitoli e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, ivi compresa l'Amministrazione, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
- Il corrispettivo contrattuale è accettato dall'Impresa in base ai propri calcoli alle proprie indagini, alle proprie stime, a tutto suo rischio, ed è pertanto invariabile ed indipendente da qualsiasi imprevisto o eventualità.
- L'Impresa non potrà vantare diritto ad altri compensi ovvero ad adeguamenti o aumenti del corrispettivo contrattuale, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 115 del D.Lgs. 163/2006 per i contratti ad esecuzione periodica e continuativa e secondo quanto specificato nel seguente comma.
- I corrispettivi dovuti all'Impresa sono oggetto di revisione ai sensi dell'art. 115 del D.Lgs. 163/2006 sulla base di un'istruttoria condotta in considerazione dei dati di cui all'art. 7, comma 4, lett c) del D.Lgs. 163/2006 o, in mancanza, in ragione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo.
- Tutti gli importi devono intendersi al netto dell'IVA.

## ARTICOLO 13 S

### FATTURAZIONE E PAGAMENTO

- La fatturazione dei corrispettivi verrà effettuata secondo le seguenti modalità:



- a) per il corrispettivo di cui al precedente articolo 12 S "Corrispettivo", comma 2, lettera a), l'Impresa potrà emettere fattura successivamente alla "Data di accettazione della fornitura" di cui al precedente art. 8 S, comma 5, per l'importo risultante dalla sommatoria dei prezzi dei beni ordinati e forniti;
- b) per il corrispettivo di cui al precedente articolo 12 S "Corrispettivo", comma 2, lettera b), l'Impresa potrà emettere fatture in rate trimestrali posticipate a decorrere dalla "Data di accettazione della fornitura" di cui al precedente art. 8 S, comma 5, esclusivamente in base alle prestazioni effettivamente erogate nel periodo di competenza, risultanti dal report mensile chiamato **TAM Executive Summary Report**, di cui al precedente articolo 10 S, comma 3;
- c) per il corrispettivo di cui al precedente articolo 12 S "Corrispettivo", comma 2, lettera c), l'Impresa potrà emettere fatture in rate trimestrali posticipate a decorrere dalla "Data di accettazione della fornitura" di cui al precedente art. 8 S, comma 5, esclusivamente in base alle prestazioni effettivamente erogate nel periodo di competenza, risultanti dal report mensile chiamato **Rapporto sui PSO Credits**, di cui al precedente articolo 10 S, comma 4;
- d) per il corrispettivo relativo al precedente articolo 12 S "Corrispettivo", comma 2, lettera d) l'Impresa potrà emettere fatture trimestrali posticipate successivamente alla formalizzazione da parte di Consip del **Documento di accettazione per i servizi MEF** di cui al precedente art. 10 S, comma 10, relativamente alle giornate effettivamente erogate nel corso del trimestre precedente.

L'importo corrisposto per ciascuna fattura sarà pari al 99,50 % di quanto indicato nella stessa. Il restante 0,5 % verrà liquidato solo al termine del contratto, dopo l'approvazione da parte di Consip della verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

- 2. Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento al presente contratto, alla sede operativa della Impresa, al CIG (Codice Identificativo Gare), alla singola tipologia di attività, e/o alla fase di riferimento ed al periodo di competenza, all'indicazione del relativo prezzo unitario.

*< nel caso di RTI con fatturazione proquota riportare la seguente dicitura* In caso di RTI con fatturazione proquota ciascuna impresa si impegna ad indicare in fattura i dati sopra riportati >

*< nel caso di RTI con fatturazione in capo alla sola mandataria riportare la seguente dicitura* In caso di RTI con fatturazione in capo alla mandataria la stessa si impegna a riportare i dati sopra riportati unitamente all'importo che verrà liquidato alle mandanti >

*< nel caso di subappalto riportare la seguente dicitura* La fattura dovrà riportare i dati sopra riportati anche per la/le Imprese subappaltatrici unitamente all'importo, al netto dell'IVA, che verrà liquidato al subappaltatore>

Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, Consip procederà ad acquisire, *< eventuale nel caso di subappalto anche per il subappaltatore >*, il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi



previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti; ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta dalla Consip, non produrrà alcun interesse.

3. La Consip, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 10.000,00, procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui la società Equitalia S.p.A. comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario la Consip applicherà quanto disposto dall'art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra.

Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito.

4. Le fatture dovranno essere intestate alla Consip S.p.A., Via Isonzo 19/e, 00198 Roma, p. IVA 05359681003, e spedite per la liquidazione alla Consip S.p.A., Ufficio Contabilità e Bilancio, Via Isonzo 19/e, 00198 Roma.
5. L'importo delle fatture verrà pagato dalla Consip, previo accertamento della/e prestazione/i effettuata/e, entro 60 (sessanta) giorni Fine Mese Data di Ricevimento della fattura, e comunque previa produzione della documentazione di cui al precedente comma 2, sul conto corrente n. \_\_\_\_\_, intestato all'Impresa presso \_\_\_\_\_, Ag. \_\_\_\_\_, in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, IBAN \_\_\_\_\_.

L'Impresa dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010, n° 136.

*< nel caso in cui l'aggiudicatario sia un RTI e, così come riportato sull'atto di costituzione del RTI, ciascuna impresa fatturi ed incassi pro quota, si aggiunga quanto riportato di seguito>:*

alla \_\_\_\_\_(mandante)  
presso \_\_\_\_\_, Ag. \_\_\_\_\_,  
in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, IBAN \_\_\_\_\_.  
L'Impresa dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010, n° 136.

alla \_\_\_\_\_(mandante)  
presso \_\_\_\_\_, Ag. \_\_\_\_\_,  
in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, IBAN \_\_\_\_\_.  
L'Impresa dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010, n° 136.

6. L'Impresa, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note alla Consip le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra. In difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l'Impresa non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.



7. In caso di subappalto, ai sensi di quanto previsto all'art. 118, comma 3 del D.Lgs. 163/2006, si procederà secondo quanto previsto all'art.17 G comma 10 del contratto.
8. Nel caso in cui risulti aggiudicatario del Contratto un R.T.I., le singole Società costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti del Contraente, potranno provvedere ciascuna alla fatturazione "pro quota" delle attività effettivamente prestate. Le Società componenti il Raggruppamento potranno fatturare solo le attività effettivamente svolte, corrispondenti alla ripartizione delle attività. La società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria e previa predisposizione di apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate, le fatture relative all'attività svolta da tutte le imprese raggruppate. Ogni singola fattura dovrà contenere la descrizione di ciascuno dei servizi e/o forniture cui si riferisce.
9. Restano fermi tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall'art. 35 della Legge n. 248/2006.
10. Consip si riserva di richiedere all'Impresa, in corso di esecuzione del contratto, l'invio di fatture in formato elettronico secondo le modalità che verranno congiuntamente concordate in conformità con la normativa di riferimento.

#### **ARTICOLO 14 S**

##### **RISOLUZIONE**

1. In caso di inadempimento dell'Impresa anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato dalla Consip, a mezzo raccomandata a/r, per porre fine all'inadempimento, la Consip stessa ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto e di incamerare la cauzione ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Impresa; resta salvo il diritto della Consip al risarcimento dell'eventuale maggior danno.
2. In ogni caso, si conviene che la Consip, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa con raccomandata a.r, nei seguenti casi:
  - a) qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara;
  - b) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi, nonché nell'ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dall'Impresa ai sensi del comma 2 dell'art. 20;
  - c) mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Consip e/o dell'Amministrazione;



- d) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto, ai sensi del precedente art. 10 G;
  - e) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro l'Amministrazione e/o la Consip, ai sensi del precedente art. 7 G;
  - f) nei casi di cui ai seguenti articoli: art. 3 S "Obblighi ed adempimenti a carico dell'Impresa", art 5 S "Garanzie", art 8 S "Verifica di conformità- Accettazione della Fornitura" , art.11 S "Penali", art. 15 S - Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, art. 4 G "Modalità ed esecuzione delle prestazioni contrattuali", art. 5 G "Obblighi derivanti dai rapporti di lavoro", art. 6 G "Obblighi di riservatezza", art. 8 G "Utilizzo delle apparecchiature e dei prodotti software", art. 9 G "Proprietà dei prodotti", art. 12 G "Cauzione", art. 15 G "Divieto di cessione del contratto e cessione del credito", art. 16 G "Trasparenza dei prezzi", art. 17 G "Subappalto", art. 20 G "Condizione particolare di risoluzione", art. 21 G "Codice Etico - Modello di organizzazione e gestione ex d.lgs. n. 231/2001", art. 22 G "Ulteriore condizione risolutiva espressa".
3. In caso di risoluzione del presente contratto, l'Impresa si impegna, sin d'ora, a fornire alla Consip tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione del presente contratto.

#### **ARTICOLO 15 S**

##### **OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

- 1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
- 2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, si conviene che la Consip, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa con raccomandata a.r qualora le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n.136.
- 3. Il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, secondo periodo della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.
- 4. Il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione alla Consip e la



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della provincia ove ha sede la Stazione Appaltante.

5. Il Fornitore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.
6. La Consip verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge. Con riferimento ai contratti di subfornitura, il Fornitore si obbliga a trasmettere alla Consip, oltre alle informazioni di cui all'art. 118, comma 11 ultimo periodo, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto, ove predisposto, sia stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge, restando inteso che la Consip, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla presenza di quanto attestato, richiedendo all'uopo la produzione degli eventuali sub-contratti stipulati, e, di adottare, all'esito dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.
7. L'Aggiudicatario è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.
8. Ai sensi della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici n. 10 del 22 dicembre 2010, il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG/CUP al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato.

Roma, lì \_\_\_\_\_

Consip S.p.A.  
L'Amministratore Delegato  
Dott. Domenico Casalino

L'Impresa  
il legale rappresentante

Il sottoscritto \_\_\_\_\_, in qualità di legale rappresentante



dell'Impresa dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., l'Impresa dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

**con riferimento alle presenti Condizioni Speciali del Contratto:**

Articolo 3 S - Obblighi ed adempimenti a carico dell'Impresa ;

Articolo 4 S - Titolarità delle licenze d'uso;

Articolo 5 S - Garanzie;

Articolo 10 S - Servizio di supporto specialistico a consumo;

Articolo 11 S - Penali;

Articolo 14 S - Risoluzione;

Articolo 15 S - Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari;

**con riferimento alle Condizioni Generali del Contratto:**

Articolo 3 G - Aumento- Modifiche e Varianti in Aumento;

Articolo 4 G - Modalità ed esecuzione delle prestazioni contrattuali;

Articolo 5 G - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro;

Articolo 6 G - Obblighi di riservatezza;

Articolo 7 G - Brevetti industriali e diritti d'autore;

Articolo 8 G - Utilizzo delle apparecchiature e dei prodotti software;

Articolo 9 G - Proprietà dei prodotti;

Articolo 10 G - Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa;

Articolo 12 G - Cauzione;

Articolo 13 G - Recesso;

Articolo 14 G - Recesso per giusta causa;

Articolo 15 G - Divieto di cessione del contratto e cessione del credito;

Articolo 16 G - Trasparenza dei prezzi;

Articolo 17 G - Subappalto;

Articolo 18 G - Foro esclusivo;

Articolo 19 G -Trattamento dei dati personali;

Articolo 20 G - Condizione particolare di risoluzione;

Articolo 21 G - Codice etico - modello di organizzazione e gestione ex d.lgs. n. 231/2001;

Articolo 22 G - Ulteriore condizione risolutiva espressa.

L'Impresa  
il legale rappresentante

---